



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE  
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **1) Condotta tipica.**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato (art. 17, c. 7) l'art. 25-bis del d.lgs. 231/01 e introdotto (art. 15 c. 7) il nuovo art. 25-bis.1.

L'articolo 25-bis annovera anche le fattispecie di reato di seguito indicate:

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma punisce altresì chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

L'articolo 25-bis.1 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).*

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).*

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocimento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.



**FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

• *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

• *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

• *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

• *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)*

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

• *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517quater c.p.)*

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **2) Aree a rischio.**

Nonostante le fattispecie appena analizzate non appaiono riconducibili direttamente alle aree di attività dell'Ente, si è ritenuto comunque opportuno presidiare il rischio di commissione dei reati in esame nell'ambito delle funzioni legate alla contrattazione con fornitori di beni e servizi ed in particolare all'attività di approvvigionamento di beni e servizi che potrebbero essere stati prodotti in violazione delle norme in materia di tutela della proprietà industriale (es. marchi, brevetti, disegni etc.) ovvero contraffatti o privi delle qualità dichiarate (in particolare cibi e bevande, medicinali etc.).

## **3) Destinatari.**

Nell'espletamento della propria attività per conto dell'Ente, i responsabili della funzione coinvolta nell'area potenzialmente a rischio sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento indicate nel paragrafo successivo e comunque del Codice Etico e del presente Modello.



**FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**  
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

#### **4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.**

Si prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti dell'Ente ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame e quelli che anche solo potenzialmente potrebbero diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà, anche nei confronti di soggetti che svolgano attività in concorrenza, che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati utili all'Ente cagionando danni a terzi;
- acquistare e cedere a terzi (ospiti della struttura inclusi) ed a qualsiasi titolo beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito;
- acquistare ed utilizzare beni per i quali è falsa o anche solo incerta la proprietà intellettuale;

Nei contratti con collaboratori e fornitori siano incluse opportune clausole contrattuali che:

- vietino al fornitore di beni in esecuzione del contratto stipulato con l'Ente, di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita;
- contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali;
- prevedano una manleva per l'Ente da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.

#### **5) Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

#### **6) Protocolli specifici di prevenzione.**

Stante la sostanziale estraneità dei reati in esame all'area di attività dell'Ente, non si ritiene di adottare alcun specifico protocollo di comportamento.